

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MACONI, SARACCO, MONTAGNA,  
PIATTI, BONAVITA, PAPPALARDO, LARIZZA, VEDOVATO,  
BARRILE, PILONI, CADDEO, TAPPARO, CONTE e PAROLA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1998**

---

Delega al Governo in materia di Fondi integrativi  
degli ex dipendenti degli enti parastatali

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di rimuovere una situazione di disparità e di evidente ingiustizia esistente ai danni di quegli ex dipendenti degli enti parastatali, che transitati nel Servizio sanitario nazionale per effetto della riforma sanitaria, hanno optato, ai sensi dell'articolo 75, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per il mantenimento della posizione assicurativa nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria e dei Fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli Enti di provenienza.

In favore di questi dipendenti fu costituita presso l'INPS una gestione speciale ad esaurimento per provvedere ai trattamenti spettanti secondo le disposizioni dei preesistenti Fondi di previdenza e per acquisire i contributi.

Con la legge 23 dicembre 1994, n. 724, è stata introdotta una importante novità per i dipendenti pubblici: a decorrere dal 1° gennaio 1995 la pensione viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale disciplinata dalla legge 27 maggio 1959, n. 324. L'indennità integrativa speciale è entrata così a far parte dell'imponibile contributivo e conseguentemente della base di calcolo per la determinazione della pensione.

Per le pensioni liquidate fino al 31 dicembre del 1994, invece, ai sensi della suddetta legge, l'indennità integrativa speciale viene corrisposta così come previsto dalla legge n. 324 del 1959, ovvero come parte della pensione integrativa.

Le suddette disposizioni si applicano, come previsto dall'articolo 15, comma 6 della legge del 1994, n. 724, anche ai dipendenti iscritti ai Fondi integrativi di previdenza

previsti dai regolamenti degli Enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 (Enti parastatali). Quindi anche per essi l'indennità integrativa speciale così come disciplinata dalla legge del 1959 non può più essere corrisposta sulle pensioni liquidate dopo il 31 dicembre 1994.

L'assoggettamento a contribuzione dell'indennità integrativa speciale ha comportato una riduzione della funzione integrativa dei Fondi di previdenza in quanto preclude ogni ulteriore e separata attribuzione della suddetta indennità.

A questo punto l'INPS, che fra l'altro gestisce i Fondi integrativi di previdenza dei dipendenti parastatali transitati al Servizio sanitario nazionale, ha modificato il Regolamento del proprio Fondo interno di previdenza con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 593 dell'11 aprile 1996 in modo tale da ripristinare la funzione integrativa dello stesso, ma con il messaggio n. 1742 del 22 agosto 1996 ha stabilito che la nuova procedura non venisse applicata alla liquidazione delle pensioni dei dipendenti degli Enti parastatali transitati nel Servizio sanitario nazionale.

L'INPS quindi ha aggiornato il regolamento del proprio fondo, ma subito dopo ha disposto di non applicare gli aggiornamenti agli iscritti ai Fondi integrativi degli Enti parastatali i cui dipendenti sono transitati nel Servizio sanitario nazionale.

A questo punto si ritiene opportuno che il Governo intervenga per eliminare questa situazione di disparità restituendo anche ai Fondi integrativi di previdenza degli Enti del parastato l'effettiva funzione integrativa in conformità della loro originaria natura e finalità, funzione che per effetto della pensionabilità della indennità integrativa speciale nel Fondo risulta ridotta.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Governo emana, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento che adegui la funzione integrativa dei Fondi complementari di previdenza previsti dai regolamenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, alle modifiche introdotte dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

